



Designazione di norme tecniche per dispositivi di protezione individuale conformemente alla legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

1. Situazione iniziale

- 1.1 Conformemente all'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è autorizzata a definire le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017² sulla sicurezza delle dispositivi di protezione individuale. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2 Nella comunicazione 2018/C113/04³ la Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate, in applicazione della direttiva 89/686/CEE⁴.

2. Designazione di norme europee

- 2.1 La SECO designa le norme tecniche elencate nella comunicazione 2018/C113/04.
- 2.2 La designazione di norme tecniche non contempla prefazioni, allegati nazionali né elementi simili.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 7 novembre 2016⁵.

4. Consultazione e ottenimento

Le norme designate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

1° maggio 2018

SECO – Direzione del lavoro
Sicurezza dei prodotti:

Sibylle Bart

¹ RS **930.11**

² RS **930.115**

³ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 27.3.2018, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

⁵ FF **2017 5914**